

REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI

In applicazione di quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto del Fondo e dall'art. 11, comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è stata attribuita agli iscritti della Sezione 2 del Fondo Pensioni Cariplo la facoltà di richiedere anticipazioni sulla propria posizione individuale per le finalità previste dalla legge.

ARTICOLO 1

Requisiti e causali per l'erogazione dell'anticipazione

L'aderente, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.lgs. 252/05, può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e nelle misure di seguito riportate:

1) In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% dell'intera posizione, per spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e private.

Sono ammessi i preventivi di spesa per le "spese sanitarie" a condizione che sia fornita almeno una fattura o ricevuta fiscale (o più fatture o ricevute fiscali) di importo complessivamente non inferiore a Euro 3.000,00.

L'anticipazione potrà essere riconosciuta anche per il coniuge e i figli, nonché per spese di viaggio e soggiorno di un familiare che assiste il richiedente l'anticipazione.

La richiesta deve essere corredata di relativo documento di spesa.

2) per un importo non superiore al 75 % dell'intera posizione e per una sola volta, per:

I. l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli documentato con le certificazioni della proprietà richieste dalla legge.

Per prima casa di abitazione si intende la dimora stabile ed ordinaria del nucleo familiare dell'iscritto o del figlio/a maggiorenne con l'esclusione di trasmissione di proprietà dall'iscritto al figlio/a. Per l'iscritto il luogo prescelto può anche non coincidere con quello ove l'interessato svolge la propria opera a condizione, peraltro, che dallo stesso la località di lavoro sia quotidianamente e normalmente raggiungibile. Inoltre, presuppone la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento). Si fa eccezione solo ed esclusivamente nel caso in cui il richiedente sia titolare di nuda proprietà gravata di usufrutto per legge o successione e /o titolari di comproprietà pro indiviso fino al 50%.

Avvertenza

L'anticipazione per acquisto prima casa per sé o per i figli e per interventi di ristrutturazione, sempre con riferimento alla prima casa di abitazione, potrà essere erogata **una sola volta**. Nel caso di acquisto di prima casa per i figli, l'anticipazione viene erogata una sola volta anche in presenza di più figli.

Avvertenza

In caso di acquisto prima casa in presenza di abitazione già acquistata nello stesso comune di residenza per cui è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni fiscali, bisogna inviare copia del contratto definitivo di vendita della precedente abitazione effettuata, entro e non oltre 1 anno dall'atto di acquisto.

II. Spese per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.

Si tratta di:

- > interventi di manutenzione ordinaria di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici ovvero di integrazione o mantenimento dell'efficienza degli impianti tecnologici esistenti;

- > interventi di manutenzione straordinaria di rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso;
- > interventi di restauro e di risanamento conservativo dell'organismo edilizio;
- > interventi di ristrutturazione edilizia non conservativi rivolti a trasformare gli organismi edilizi preesistenti, in tutto o in parte.

Avvertenza

La tipologia di intervento di recupero del patrimonio edilizio ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del D.P.R n. 380/2001 dovrà essere attestata dall'impresa edile che svolge i lavori, ovvero da architetto, geometra, o altra figura/struttura competente.

L'anticipazione per interventi di ristrutturazione può essere richiesta per sé e per i propri figli in alternativa all'anticipazione per l'acquisto della prima casa.

La richiesta deve essere corredata di relativo documento di spesa.

3) per un importo non superiore al 30% dell'intera posizione, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.

Avvertenza

L'anticipazione per la soddisfazione di ulteriori esigenze potrà essere erogata n. 3 volte. Le richieste potranno essere fatte decorsi 3 anni dalla precedente erogazione.

Non saranno accettate richieste per anticipazioni di importo complessivamente inferiore a Euro 10.000,00 lordi.

ARTICOLO 2

Importo richiedibile

L'importo richiesto, entro i limiti percentuali previsti dalla normativa, deve essere indicato al lordo delle ritenute di legge dall'iscritto e verrà pertanto escluso da ogni successiva rivalutazione.

Le richieste di anticipazione di importo superiore al limite percentuale stabilito dalla normativa (30%-75%) sul valore della posizione individuale dell'iscritto valorizzata al momento della richiesta, verranno considerate valide nei limiti massimi definiti dalla normativa stessa.

Fatti salvi i limiti di erogazione per le singole causali, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere complessivamente il 75% dell'ultima posizione individuale comunicata all'iscritto mediante invio della comunicazione periodica (eventualmente ricalcolata per periodi di ricongiunzione, riscatto e servizio militare), incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Pertanto, in caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi sarà ridotto entro il limite consentito.

ARTICOLO 3

Modalità di presentazione delle domande

La richiesta di anticipazione deve essere effettuata attraverso la procedura web all'interno della propria area riservata, nella sezione "anticipi", secondo le indicazioni riportate nell'applicativo ed avendo cura di caricare tutti gli allegati debitamente firmati (con firma autografa) ed i documenti senza necessità di inviare anche il cartaceo.

Non è possibile inserire più richieste di anticipazione anche per diverse causali nello stesso mese. Occorre attendere la liquidazione e verificare la disponibilità residua prima di poterne inserire un'altra.

L'iscritto dovrà corredare la domanda con tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento della somma nel più breve tempo possibile e comunque entro 6 mesi dall'apertura della pratica. La non conformità della documentazione richiesta a supporto dell'anticipazione è causa di

impedimento all'erogazione della medesima.

Non è possibile, da parte dell'Iscritto:

- conseguire una pluralità di erogazioni a fronte dello stesso evento, o di documentazione di spesa già presentata;
- richiedere nuove anticipazioni fino alla completa regolarizzazione delle pratiche già evase.

La presenza di cessioni del quinto è motivo di impedimento dell'erogazione di ogni tipo di anticipazione.

ARTICOLO 4

Compatibilità con altre forme di finanziamento

L'ottenimento dell'anticipazione è compatibile, fino a concorrenza delle spese, con altre forme di anticipo, finanziamento o rimborso. In ogni caso le suddette domande saranno soddisfatte al netto di quanto erogato per lo stesso titolo:

- a) nei casi di cui all'articolo 1 punto 1: da forme di assistenza sanitaria aziendale o a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto;
- b) nei casi di cui all'articolo 1 punto 2: mediante mutui, prestiti, anticipazioni del trattamento di fine rapporto ed eventuali somme pagate prima del pervenimento della domanda.

ARTICOLO 5

Importo erogato ed ammontare lordo

L'importo liquidato a titolo di anticipazione sarà al netto delle ritenute di legge.

Dalla posizione previdenziale dell'interessato verrà detratto il corrispondente ammontare lordo che verrà pertanto escluso da ogni successiva rivalutazione.

ARTICOLO 6

Reintegro della posizione individuale

Gli iscritti potranno reintegrare in qualunque momento le proprie posizioni individuali fino a concorrenza dell'ammontare dell'anticipazione erogata mediante contribuzione volontaria.

La facoltà di reintegro dovrà essere comunicata al Fondo per concordare le modalità.

ARTICOLO 7

Termine di presentazione della documentazione e restituzione delle somme percepite

Una volta erogata l'anticipazione, qualora il richiedente non trasmetta al Fondo entro sei mesi la documentazione definitiva che dimostri anche le spese sostenute, eventualmente mancante, il Fondo provvederà a richiedere all'iscritto la restituzione di quanto anticipato al lordo delle ritenute operate.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 20 settembre 2023 e sarà applicabile a partire dal 1° ottobre 2023.

ARTICOLO 9

Norme transitorie

Per le domande pervenute entro il 30 settembre 2023, continua ad applicarsi la normativa vigente a tale data.